

**Alcoltest: omesso avviso e nullità dell'atto di indagine**  
(Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2020 – 30 gennaio 2020, sent. n. 3906)

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre ad accertamento del tasso alcolemico determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

Tale nullità dell'atto di indagine deve, ad ogni modo, ritenersi sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p. qualora l'imputato avanzi richiesta di risolvere il giudizio nelle forme del rito abbreviato.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.

SPINACI SANTE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

dato atto che alcun difensore è comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. B.F., per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 14 maggio 2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa a suo carico dal Tribunale ambrosiano in data 14 luglio 2017, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza, ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) aggravata dall'aver provocato un incidente (art. 186 C.d.S., comma 2-bis), contestato come commesso in (OMISSIS).

Quattro i motivi di lagnanza.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sanatoria della nullità dell'accertamento probatorio dello stato d'ebbrezza, dovuto secondo l'esponente al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: in primo luogo, deduce il ricorrente, trattasi di nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; in secondo luogo, la stessa non sarebbe comunque sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato in quanto era stata eccepita con memoria difensiva già nella fase successiva alla comunicazione di avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.).

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle modalità di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: avviso che non fu dato per iscritto, non risulta preventivamente dato all'indagato in base al verbale di sottoposizione del prevenuto all'accertamento etilometrico (verbale redatto dopo l'effettuazione dell'accertamento) ed è desumibile unicamente dalla CNR redatta dalla Polizia giudiziaria due giorni dopo il controllo. Di seguito il ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità n. 5396/2015 e il relativo riferimento alla violazione dell'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.

1.3. Con il terzo motivo il deducente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione riferiti alla valutazione delle risultanze probatorie: all'uopo evidenzia che l'accertamento etilometrico venne eseguito ad un'ora e quarantacinque minuti di distanza temporale dall'incidente; che occorre muovere necessariamente dalla rilevazione che ebbe l'esito inferiore (g/l 1,61); che in base alle istruzioni ministeriali di cui al D.M. n. 196 del 1990, vi è una tolleranza del 4% nei risultati forniti dall'etilometro; che pertanto deve accreditarsi un tasso di g/l 1,54; e che, non avendo alcuna rilevanza i decimali, il tasso alcolemico era pari a g/l 1,5, rientrando pertanto nella fascia di minore gravità di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Richiama infine il ricorrente una pronuncia di legittimità in cui, con riguardo al reato di guida in stato d'ebbrezza, si è esclusa la rilevanza penale dell'ebbrezza di cui non sia possibile dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che essa rientri nell'ambito delle ipotesi penalmente rilevanti.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, il deducente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto, il deducente sostiene che, nella fattispecie, il modesto disvalore della condotta fosse meritevole di inquadramento ex art. 131-bis c.p.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in tutti i motivi in cui esso è articolato.

1.1. In primo luogo, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi

sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, Sentenza n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv. 272959; Sez. 4, Sentenza n. 16131 del 14/03/2017, Nucciarelli, Rv. 269609). Per cui non rileva il fatto che il difensore abbia eccepito l'asserita nullità con memoria difensiva successiva all'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., allorchè, in luogo di far valere in concreto tale eccezione, sia stata avanzata dall'imputato richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato.

1.2. In secondo luogo, peraltro, neppure sussiste tale nullità: il fatto che dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, prima dell'esecuzione della misurazione etilometrica, sia stata fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (il verbale di P.G. e la successiva C.N. R., come affermato dallo stesso ricorrente) è sufficiente a concretarne la valenza probatoria, atteso che siffatti atti di polizia giudiziaria hanno notoriamente valore fidefaciente (cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3942 del 11/10/2002, dep. 2003, Marino e altri, Rv. 226983; Sez. 5, Sentenza n. 8252 del 15/01/2010, Bassi e altro, Rv. 246157; Sez. 5, Sentenza n. 50082 del 29/09/2017, Spada e altro, Rv. 271625); che non risulta al riguardo proposta querela di falso; e che è del tutto ovvio che l'orario di compilazione del verbale descrittivo delle operazioni di accertamento etilometrico sia successivo rispetto alle operazioni medesime e al preliminare avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p.. E', infine, appena il caso di ribadire che la pretesa del ricorrente che l'avviso de quo debba essere dato per iscritto è del tutto mancante di riscontro normativo, di tal che essa è stata correttamente ritenuta priva di pregio dai giudici dell'appello.

1.3. In terzo luogo, è doveroso premettere che non sono consentite in sede di legittimità le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Ciò premesso, peraltro, deve in primo luogo osservarsi che, sebbene sia prescritto che la concentrazione alcolemica eseguita mediante etilometro debba risultare da almeno due determinazioni effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti, è tuttavia pacifico che siffatta previsione non deve considerarsi tassativa, nel senso che non può parlarsi di violazione della stessa in relazione al decorso di un intervallo temporale più ampio (vds. Sez. 4, Sentenza n. 29633 del 21/06/2016, Do; Sez. 4, n. 50077 del 3/12/2015, Chinnici); nel caso di un arco temporale particolarmente ampio fra la conduzione del veicolo e l'alcoltest, è necessario e sufficiente che vi sia un'apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente, e che non vi sia soluzione di continuità tra l'incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame (Sez. 6, n. 35594 del 16/06/2015 - dep. 25/08/2015, Morotti, Rv. 264665): del che nella specie non è mestieri dubitare, avuto riguardo alla dinamica degli eventi descritti nella pronuncia impugnata.

1.4. Oltre a ciò, il ricorso è del tutto privo di pregio anche nella parte in cui esso mira a ridiscutere la validità del tasso alcolemico riscontrato sul B..

Esso è, infatti, manifestamente infondato laddove sembra volersi richiamare ai dettami contenuti nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza) per trarne elementi in ordine alla

rilevanza della percentuale di tolleranza massima degli errori degli apparecchi impiegati per le rilevazioni etilometriche. Trattasi peraltro di disciplina che, come recita il paragr. 1 dell'allegato, "si applica agli etilometri utilizzati ai sensi del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 132, comma 4 così modificato dalla L. 18 marzo 1988, n. 111", laddove l'art. 379 reg. C.d.S., comma 5, attualmente in vigore demanda bensì a decreto ministeriale, ma anche a successivi aggiornamenti con provvedimenti degli stessi ministeri, l'individuazione dei requisiti cui devono uniformarsi gli etilometri; perciò, da un lato, il vecchio D.M. n. 196 del 1990, può tuttora dirsi in vigore soltanto nella misura in cui esso non contrasti con la normativa sopravvenuta; dall'altro, e soprattutto, esso si confronta con l'evoluzione tecnica degli etilometri e dei sensori che nel tempo sono stati impiegati per la rilevazione del tasso alcolemico: evoluzione che ha segnato finora il suo punto più alto nella diffusione dei c.d. sensori ad infrarossi, pienamente rispondenti alla vigente disciplina e caratterizzati da un grado di precisione estremamente elevato rispetto ai loro predecessori.

E', inoltre, pacifico che ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186 C.d.S., comma 2, assumono rilievo anche i valori centesimali: la giurisprudenza di legittimità ha ad esempio affermato che, in presenza del rilievo di un tasso alcolemico pari nelle due prove, rispettivamente, a 1,61 e 1,51, ossia superiore al valore soglia di 1,5 g./l, è configurabile la fattispecie di cui al citato art. 186, lett. c) (Sez. 4, n. 5611 del 16/10/2013 - dep. 2014, Ferrari, Rv. 258426; in senso conforme vds. Sez. 4, Sentenza n. 38409 del 07/03/2013, Roscioli, Rv. 257571; Sez. 4, Sentenza n. 32055 del 07/07/2010, Fioretto, Rv. 248200).

1.5. Infine, è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di lagnanza, teso a denunciare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Sul punto la Corte ambrosiana valuta adeguatamente le condizioni di particolare pericolosità della condotta di guida tenuta dall'imputato, che in pieno giorno e in pieno centro cittadino ha cagionato un incidente con danno ad altre autovetture. In tal modo risulta perfettamente osservato il principio affermato dalle Sezioni Unite in base al quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in parola, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

#### PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020